



# COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. <b>26</b>
ADUNANZA DEL <b>22/02/2013</b>
Codice Ente 10744 9 -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO BRUNELLO DE ROSA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' PEROTTI SNC DI PEROTTI ALESSANDRO & C. CONTRO IL COMUNE DI DOVERA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (RESISTENTE) NONCHE' CONTRO SIG. GIUSEPPE CASERINI RESIDENTE IN DOVERA (CONTROINTERESSATO) INNANZI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA .**

L'anno duemilatredici , addì **ventidue** del mese di **Febbraio** alle ore **13:00** presso il Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

**Risultano all'appello nominale:**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
MOSETTI FRANCO	Sindaco	SI
SIGNORONI PAOLO MIRKO	Vice Sindaco	SI
DENTI POMPIANI CARLO	Assessore	SI
MAPELLI MASSIMO MARCO	Assessore	SI
CAVALLI MARIA STELLA	Assessore	SI

*Presenti n. 5*

*Assenti n. 0*

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - **BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCO MOSETTI** – Sindaco pro-tempore – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO BRUNELLO DE ROSA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' PEROTTI SNC DI PEROTTI ALESSANDRO & C. CONTRO IL COMUNE DI DOVERA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (RESISTENTE) NONCHE' CONTRO SIG. GIUSEPPE CASERINI RESIDENTE IN DOVERA (CONTROINTERESSATO) INNANZI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA .**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE** in data 04.02.2013 è stato notificato al Comune di Dovera, con atto di protocollo 1035 ricorso contenente istanza cautelare relativo alla costituzione innanzi al TAR Lombardia, Sezione di Brescia da parte della Società Perotti Snc di Perotti Alessandro & C. contro il Comune di Dovera in persona del Sindaco pro-tempore (resistente) nonché contro il sig. Giuseppe Caserini , residente in Dovera (controinteressato) per l'annullamento dell'ordinanza n. 06/2013 emessa dal Sindaco del Comune di Dovera in data 12.01.2013;

#### **CONSIDERATO CHE :**

- Per tutta l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa della vertenza indicata in premessa è necessario avvalersi di un supporto legale;

**RITENUTO** affidare l'incarico per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale nel ricorso di cui all'oggetto nella persona dell'Avv. Brunello De Rosa iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di Milano - Cod. Fisc. DRS BNL 63T08 F205M - P.IVA 11090660157, con studio in Milano viale Bianca Maria n. 11 ed in Crema via Mazzini 80 ;

**VISTO** il preventivo di spesa che l'Avv. Brunello De Rosa con studio in Milano viale Bianca Maria n. 11 ed in Crema via Mazzini 80 ha quantificato le sue competenze per l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel giudizio di cui in premessa in euro 4.000,00 oltre IVA e cassa per avvocati;

**VISTO**, altresì, il disciplinare d'incarico, alleg. "A" alla presente, che prevede la spesa in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA e Cassa per Avvocati e di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse, imposte e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente in quanto applicabili al caso concreto, per tutta l'attività di assistenza rappresentanza e difesa e per tutto il primo grado di giudizio;

**CONSIDERATO** che la dottrina prevalente, cui ha fatto seguito la posizione espressa dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, ex multis, ha inquadrato "i servizi legali" nell'Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006, relativo ai servizi esclusi dall'ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di cui agli artt. 20 e 27 del codice stesso;

**RILEVATO** che detto incarico potrebbe essere qualificato anche ai sensi dell'art. 125 - 4° comma - del D. Lgs. 163/2006 all'interno del cottimo fiduciario, quale procedura negoziata che prevede affidamenti diretti da parte della stazione appaltante a terzi per servizi inferiori a €40.000,00;

**ATTESO** che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012 ha definito che l'affidamento, da parte di una Amministrazione Pubblica, di un incarico a un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura

selettiva; il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta.

La sentenza di appello afferma che l'equiparazione delle due fattispecie di affidamento non corrisponde ad una dato fondamentale che, invece, differenzia le due ipotesi: nel singolo incarico di patrocinio legale vi sono puntuali esigenze di difesa dell'ente locale da difendere, viceversa l'assistenza e la consulenza giuridica si caratterizzano per la presenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e per la predeterminazione della durata.

Per i giudici di Palazzo Spada, se nel primo caso si è in presenza di un contratto d'opera intellettuale, nel secondo caso, invece, si può aderire alla qualificazione del contratto come appalto di servizi in cui le attività professionali si inseriscono all'interno di un organizzazione rispondente ai bisogni dell'amministrazione appaltante.

La sentenza di appello afferma quindi che nella nozione di servizi legali rientrano i “soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto – ossia un contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità”; a tale riguardo il Consiglio di Stato cita come esempio la disciplina speciale prevista per i servizi di ingegneria e architettura. Ben altra cosa è quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, “integrante mero contratto d'opera intellettuale, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto abbracciata dal legislatore comunitario”. In sostanza è la complessità e articolazione della prestazione, unita ad una specifica organizzazione, a differenziare l'appalto di servizi legali rispetto al contratto d'opere professionali.

I Giudici, pertanto, fanno discendere dalla citata pronunzia che al conferimento del singolo e puntuale incarico legale non si applica neanche l'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, che delinea una procedura concorsuale (con invito a cinque) “incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, così come modificato dalla legge 24/03/2012 n. 27;

**RITENUTO** di affidare all'Avv. Brunello De Rosa con studio in Milano viale Bianca Maria n. 11 ed in Crema via Mazzini 80 (Cod. Fisc. DRBNNL 63T08 F205M – Partita Iva 11090660157) l'incarico professionale per l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio in merito al procedimento sopra descritto;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**ATTESTATA** la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 – V comma – del D. Lgs. N. 267/00 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

- 1. Di affidare** , per le ragioni indicate in premessa, all'Avv. Brunello De Rosa iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati di Milano - Cod. Fisc. DRS BNL 63T08 F205M - P.IVA 11090660157, con studio in Milano viale Bianca Maria n. 11 ed in Crema via Mazzini 80, l'incarico professionale di prestazione di assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente alla costituzione innanzi al TAR Lombardia Sez. Brescia relativamente al ricorso notificato dalla Soc. Perotti S.n.c. di Perotti Alessandro & C., secondo il disciplinare , allegato "A" alla presente, che prevede la spesa in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e cassa per avvocati e di ogni altro onere derivante dall'applicazione dei diritti, tasse, imposte e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente;
- 2. Di imputare** la spesa ammontante a complessivi euro 5.033,60 all'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio esercizio 2013;
- 3. Di dare atto che** la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato assunto per l'importo totale della spesa come previsto dal disposto dell'art. 163, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- 4. Di dare atto che** per l'eventuale fase decisoria l'ulteriore spesa quale compenso di avvocato, verrà impegnata con successivo atto;
- 5. Di autorizzare** il Segretario Comunale/Direttore Generale Dr.ssa Bonoldi alla sottoscrizione del disciplinare di incarico .
- 6. Di comunicare** per quanto di competenza:
  - all'Avv. Brunello De Rosa.
  - all'Ufficio Ragioneria del Comune di Dovera.

Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, la suesesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
f.to FRANCO MOSETTI

Il Segretario Generale  
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li 02/03/2013

Il Segretario Generale  
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li

Il Segretario Generale  
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li 02/03/2013

Il Segretario Comunale  
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

# **COMUNE DI DOVERA**

Provincia di Cremona

\*\*\*\*

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  
Giunta Comunale n. **26** del **22/02/2013**

---

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO BRUNELLO DE ROSA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' PEROTTI SNC DI PEROTTI ALESSANDRO & C. CONTRO IL COMUNE DI DOVERA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (RESISTENTE) NONCHE' CONTRO SIG. GIUSEPPE CASERINI RESIDENTE IN DOVERA (CONTROINTERESSATO) INNANZI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA .**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE .

*Dovera, li 22/02/2013*

---

Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale  
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.  
Intervento n. 1.01.02.03 euro 5.033,60

*Dovera, li 22/02/2013*

---

Responsabile Area Economico Finanziaria  
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO